



Registro Generale nr. 12

**ORDINANZA**  
**Sindaco**  
**N. 3 DEL 30-01-2018**

---

**Oggetto:**

**OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI PREVENTIVI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (YHAUMETOPEA PITYOCAMPA) - ANNO 2018**

---

II SINDACO

Premesso che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa), la "processionaria della quercia" (Thaumetopoea processionea) e l'Euprottide (Euproctis chrysorrhoea - Linnaeus);

Tenuto conto che è stata accertata la presenza della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) sul territorio comunale, anche in ambito urbano e perturbano;

Preso atto che ai sensi del Decreto Ministeriale del 17/04/1998, è obbligatoria la lotta alla "Traumatocampa pityocampa" (Processionaria del Pino) da parte dei detentori di piante di Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinaster, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di Enti Pubblici o soggetti privati;

Visto altresì l'art. 1 del D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino Traumatocampa pityocampa", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, nel quale viene ribadito che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziato che, come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuate in materia:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere "*Pinus*" (occasionalmente cedri e douglasie);
- le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;
- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni



epidermiche e reazioni allergiche;

- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

Rilevato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato, ai sensi del Decreto sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, è affidata all'autorità sanitaria competente, disporre eventuali interventi di profilassi in ambito urbano;

Presa visione:

A) delle raccomandazioni della Regione Toscana – Giunta Regionale (in ultimo la nota datata 09/01/2018, in atti prot. n. 469 avente per oggetto: “Seconda informativa per la prevenzione e lotta alla Processionaria del pino”, con le quali veniva consigliato al Sindaco e alle Autorità competenti di:

- Far monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole;
- Provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, a propria cura e spese, alla tempestiva rimozione degli stessi, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene, da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento;
- Nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve;
- Ricorrere all'ordinanza per obbligare i privati cittadini proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino ad ottemperare alla lotta;

B) del documento redatto da ARPAT Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana, riportante le indicazioni operative e precauzioni da adottare per la lotta alla Processionaria del pino e della quercia;

Ritenuto pertanto necessario intervenire direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

Ritenuto inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l'impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia;

Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Visti:

- la precedente ordinanza n. 1/2017 di pari oggetto per l'anno 2017;



- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 27 dello Statuto comunale vigente;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

### **A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA,**

#### **ORDINA**

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino; nello specifico ai detentori di piante di pino e di quercia ed in particolare Pino silvestre (*pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la processionaria; tutte le specie arboree ed in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto per l'Euprottide,

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà intervenire tempestivamente e comunque entro il 28/02/2018 alla tempestiva rimozione dei nidi tramite interventi di lotta meccanica, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate, con asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati: il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi, tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana.

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi mediante l'abbruciamento.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale. Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati

#### **INFORMA**

Che le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Toscana suggeriscono a tutti i proprietari o detentori di piante infestate, gli ulteriori interventi di lotta e prevenzione:

1. All'inizio del periodo estivo possono essere utilizzate delle trappole a ferormoni (cioè a base di sostanze chimiche prodotte naturalmente dalle femmine per attirare i maschi). Il momento migliore per disporre le trappole è il mese di giugno, quando si hanno gli sfarfallamenti degli adulti. Tale metodologia è da ritenere però un mezzo di lotta solo complementare. Consente la cattura dei maschi adulti, in modo da limitare la riproduzione e quindi limitare il successivo ciclo riproduttivo. Tali trappole sono reperibili commercialmente presso rivenditori di materiali fitosanitari e agricoli (in particolare Consorzi agrari).
2. Nella seconda metà di settembre, quando le larve sono in fase di alimentazione degli aghi di pino, effettuare trattamenti con insetticidi microbiologici anch'essi reperibili presso rivenditori di materiali fitosanitari e agricoli.

Gli interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare preferibilmente prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus Thuringensis* varietà *kurstaki* e comunque a bassissima tossicità e lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al



trattamento).

In alternativa al *Bacillus thuringiensis* si possono utilizzare insetticidi chimici della tipologia tecnica denominata "regolatori di crescita". In questo caso occorre sapere che, se il prodotto è classificato nelle categorie "Molto tossico" o "Tossico e nocivo", l'utilizzatore deve essere titolare del patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci.

#### AVVERTE

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa

#### DISPONE

1. Agli uffici e servizi competenti del Comune di Collesalveti, quanto segue:

monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole, e di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento; nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

2. Che copia delle presente sia trasmessa:

- al Servizio n. 8: OO.PP. e Manutenzioni, quale titolare della manutenzione del verde pubblico;
- al Comando Polizia Municipale, incaricata della sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.
- al Corpo dei Carabinieri Forestali;
- all'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Servizio Prevenzione;
- All'Arpat – Dipartimento della Prevenzione
- al Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana, affinché venga provveduto ad un'attenta verifica del rispetto della presente ordinanza;

3. Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune [www.comune.collesalveti.li.it](http://www.comune.collesalveti.li.it), dove sono presenti maggiori informazioni sulle modalità d'attuazione degli interventi obbligatori di lotta alla processionaria;

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 214 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00.= ad € 1.500,00.=);



RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICA

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Si avverte altresì che agli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previo diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalveti P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270-258 e mail: [ambiente@comune.collesalveti.li.it](mailto:ambiente@comune.collesalveti.li.it) fax 0586/980238)

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Sindaco  
F.to Bacci Lorenzo



### **Pubblicazione**

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 30-01-2018 al 14-02-2018.

Collesalveti, 30-01-2018

L'Incaricato della pubblicazione